

ORDINANZA MUNICIPALE SULLA GESTIONE DEL CATALOGO DATI PER LA VERIFICA DELLE IMPOSTE ALLA FONTE

del 28 settembre 2022

Il Municipio di Bissone

richiamati:

- la Legge di applicazione della legge federale sull'armonizzazione dei registri e concernente la banca dati movimento della popolazione del 5 giugno 2000;
- gli artt. 7 cpv. 2 e 14 del Regolamento della legge di applicazione della legge federale sull'armonizzazione dei registri e concernente il controllo degli abitanti e la banca dati movimento della popolazione del 2 dicembre 2009;
- gli artt. 4 e 18 del Regolamento sull'imposta alla fonte nel quadro della legge tributaria del 2 dicembre 2020;
- gli artt. 106 lett. e) e 192 LOC e l'art. 44 RALOC;

ordina:

Art. 1 Scopo

La presente Ordinanza ha lo scopo di gestire le procedure per l'aggiornamento del catalogo di dati delle persone assoggettate all'imposta alla fonte, in modo da garantire al Comune di Bissone il corretto riparto intercomunale del gettito d'imposta alla fonte nel rispetto dell'art. 18 RFLT.

Art. 2 Catalogo dei dati, obbligo di raccolta dei dati e procedura

1. L'Ufficio Controllo Abitanti è tenuto a completare il catalogo dei dati di tutte le persone registrate con un permesso B o G con le informazioni di cui all'art. 7 cpv. 2 del Regolamento della legge di applicazione della legge federale sull'armonizzazione dei registri e concernente il controllo degli abitanti e la banca dati movimento della popolazione.
2. Tutte le persone registrate all'Ufficio Controllo Abitanti con un permesso B o G sono tenute a fornire, su richiesta del Comune, almeno un aggiornamento annuale del proprio catalogo dei dati, segnatamente per i dati concernenti la professione, il datore di lavoro e l'indirizzo nonché il luogo di lavoro.
3. Di principio l'interessato notifica spontaneamente per iscritto ogni modifica del catalogo dei dati all'Ufficio Controllo Abitanti entro 8 giorni.
4. L'Ufficio Controllo Abitanti provvede annualmente all'invio a tutte le persone interessate di un formulario per l'aggiornamento del catalogo dei dati di cui al cpv. 2 della presente Ordinanza entro il mese di marzo di ogni anno.
5. La persona interessata è tenuta a ritornare il formulario debitamente compilato e firmato entro 30 giorni dalla notifica. In caso di mancata notifica l'Ufficio Controllo Abitanti si procede con un richiamo, assegnando un nuovo termine di 15 giorni. Scaduto infruttuoso il termine del richiamo, si procederà con l'invio di una diffida, fornendo un ultimo termine di 10 giorni. La diffida è soggetta ad una tassa amministrativa di CHF 80.00 posta a carico della persona interessata.
6. Il mancato invio del formulario dalla persona interessata, decorso infruttuoso anche il termine della diffida, è una violazione passibile di multa fino ad un massimo di CHF 200.00. La procedura di contravvenzione è regolata dagli artt. 145 e seguenti LOC.

Art. 3 Controllo delle imposte alla fonte, procedura

1. I datori di lavoro hanno l'obbligo di fornire all'autorità fiscale competente le informazioni corrette delle persone assoggettate all'imposta alla fonte, nel rispetto dell'obbligo di comunicazione definito dagli artt. 120 LT e 4 RFLT. D'altra parte, i lavoratori devono comunicare al datore di lavoro ogni modifica di un fatto determinante per la riscossione dell'imposta alla fonte.

2. La Cancelleria comunale è autorizzata ad accedere al catalogo dei dati dell'Ufficio Controllo Abitanti per verificare le liste trasmesse al Comune dall'autorità fiscale competente nell'ambito della decisione di riparto del gettito secondo l'art. 18 RFLT. A tal proposito la Cancelleria comunale elabora entro 10 giorni dalla decisione di riparto una lista degli errori riscontrati, la quale viene trasmessa al Municipio per l'avvio degli accertamenti con l'autorità fiscale tramite la procedura di reclamo.

Art. 4
Accertamenti

Per eventuali accertamenti presso il domicilio di tutte le persone registrate con un permesso B o G, l'Ufficio Controllo Abitanti si avvale della collaborazione della Polizia comunale.

Art. 5
Contenzioso

Per le procedure di contenzioso contro le decisioni dell'Amministrazione comunale si richiama l'art. 5 dell'Ordinanza Municipale del 21.03.2017 sulle deleghe amministrative.

Art. 6
Norma finale

La presente Ordinanza abroga e sostituisce le precedenti disposizioni municipali in materia ed ogni altra disposizione contraria od incompatibile.

Art. 7
Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore decorsi i termini di pubblicazione, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

Art. 8
Pubblicazione

La presente Ordinanza viene pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC, durante il periodo dal 3 ottobre 2022 al 3 novembre 2022.

Per il Municipio:

Il Sindaco

Il Segretario

Andrea Incerti

Ivan Monaco

Adottato dal Municipio di Bissone con risoluzione municipale no. 732/2022.